



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

## Scheda informativa (06)

### **Competenze degli elettricisti di montaggio**

Aggiornata al 26.05.2015 – **ritirata a partire dal 1.5.2020**

#### **Domanda:**

In virtù dell'articolo 10 capoverso. 4 OIBT, gli impianti elettrici possono essere messi in servizio solo sotto la sorveglianza di persone competenti o di montatori elettricisti. Quali compiti possono essere affidati ad un elettricista di montaggio?

#### **Risposta:**

L'esecuzione di lavori d'installazione può essere affidata ad un elettricista di montaggio (art. 10 cpv. 4 OIBT). Quest'ultimo può anche occuparsi della formazione di apprendisti e della sorveglianza di ausiliari (art. 10 cpv. 5 OIBT). Entrambe le disposizioni partono tacitamente dal presupposto che l'elettricista di montaggio svolga questi compiti ovviamente **nell'ambito della sua formazione**. Egli può effettuare lavori di installazione in base alla sua formazione e, sempre alle stesse condizioni, occuparsi della formazione di apprendisti e della sorveglianza di ausiliari.

Lo stesso principio, secondo il quale può svolgere determinati lavori solo chi è in possesso della necessaria formazione, vale anche per l'articolo 10 capoverso 4 OIBT. La messa in servizio di impianti chiaramente non rientra nelle competenze dell'elettricista di montaggio, se il termine "impianto" viene inteso in modo generico e senza restrizioni, come nell'articolo in questione. Nell'articolo 10 capoverso 4, l'elettricista di montaggio viene quindi escluso anche dalla messa in servizio di impianti. Ciò non significa tuttavia che egli non possa svolgere determinati lavori di installazione, che gli sono stati affidati in virtù della sua formazione secondo il piano di formazione Elettricista di montaggio AFC dell'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE) del 20 dicembre 2006 e che non possa mettere in servizio detti impianti, se necessario, possibile e ragionevole. Scopo dell'articolo 10 capoverso 4 OIBT non è quello di "declassare" la funzione dell'elettricista di montaggio, ma di attribuire la responsabilità della messa in servizio degli impianti sulla base di conoscenze e competenze ben definite. La prima verifica effettuata prima della messa in servizio e parallelamente alla costruzione di impianti o di parti di impianti elettrici ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 OIBT può essere tuttavia svolta unicamente da chi è in possesso come minimo dell'attestato federale di capacità di installatore elettricista.